

Codice A1103A

D.D. 29 aprile 2026, n. 344

**Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 58PAR2021)**



**ATTO DD 344/A1103A/2026**

**DEL 29/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 58PAR2021)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 2089 del 30.06.2022, dalla ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, RISERVA SPECIALE del S. MONTE DI GHIFFA a carico del *omissis*, in qualità di obbligato in solido (proprietario del terreno), con processo verbale di contestazione n. 1 del 24.06.2021 da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti in *omissis*, in data 13.04.2020, è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell'art. 8, comma 3, let. e) (in combinato disposto con gli art. 55, comma 1) let. a) dell'aLR 19/2009, divieto di movimentazione terra tale da alterare il regime idrico superficiale.
2. violazione del regolamento forestale (in combinato disposto con gli art. 36, comma 1) let. m) dell'aLR 4/2009, divieto di danneggiamento del terreno e alla rinnovazione del sottobosco.
3. violazione dell'art. 7.1 del regolamento forestale e dell'art. 13 della LR 19/2009 (in combinato disposto con gli art. 36, comma 1) let. m) dell'aLR 4/2009, divieto di esecuzione lavori forestali in assenza di comunicazione semplice.
4. violazione dell'art. 55, comma 1) let. l) della LR 19/2009, divieto di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione.

preso atto della regolarità della notificazione del verbale di contestazione;

preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato dai quali è emerso che fatti sono avvenuti durante l'emergenza sanitaria legata al COVID;

considerate le controdeduzioni e le note integrative depositate dall'accertatore da cui si trae conferma delle oggettive difficoltà di sorveglianza del territorio durante la fase pandemica;

considerata l'ampiezza dei territori oggetto di sorveglianza da parte del proprietario/obbligato in solido;

dato altresì atto che in tale contesto, qui sopra riepilogato, di oggettiva difficoltà ad esercitare una sorveglianza attiva sui terreni di proprietà del comune conseguente all'eccezionalità della crisi sanitaria e delle connesse misure limitative degli spostamenti umani adottate;

visto in particolare l'art. 6 della legge 689/1981 laddove prevede quale prova a discarico dell'obbligato in solido nei termini che seguono: "è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.";

considerato che la giurisprudenza intende la predetta prova a discarico nella ragionevole dimostrazione "*di aver esercitato un'adeguata diligenza nella custodia dell'area*";

ritenuto che tale prova in termini di adeguatezza debba essere parametrata alle effettive condizioni di esercizio dell'onere tenuto conto dell'eccezionalità dell'emergenza COVID;

ritenuta pertanto sussistente, alla luce di quanto sopra, una oggettiva causa di giustificazione e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

*determina*

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti